



UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Sede: 00184 ROMA – Via Cesare Balbo, 43 - ☎ 06 47824327 - ☎ 06 47886945

<http://www.segretarientilocali.it>

e-mail: unscp@live.it

Lì 10.06.2014

Al Responsabile dell'Albo Nazionale dei

Segretari Comunali e Provinciali

Prefetto Dr. Umberto Cimmino

segreteria.presidenza@agenziasegretari.it

info@agenziasegretari.it

Oggetto: Nota in risposta alla bozza di circolare relativa all'applicazione ai Segretari comunali e Provinciali dell'abrogazione del divieto di reformatio in pejus.

Con riferimento allo schema di circolare predisposta dalla S.V. al fine di rispondere a quesiti formulati *in merito agli effetti prodotti, nel particolare ordinamento dei segretari comunali e provinciali, dall'abolizione del c.d. divieto di reformatio in pejus disposta dall'articolo 1, comma 458, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, entrata in vigore il 1° gennaio 2014*, questa Organizzazione Sindacale ritiene doveroso rappresentare le ragioni che conducono a una diversa applicazione della norma in questione.

Per quanto riguarda gli effetti della nuova disciplina dettata dalla Legge di stabilità, non si concorda sul fatto che l'abrogazione del divieto di *reformatio in pejus* comporti la "caducazione ex lege" della deliberazione 275/2001 con la quale il Consiglio nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo ha disciplinato l'applicazione del principio in argomento per i Segretari comunali. Infatti, se fino al 31.12.2013 era **assolutamente vietato** – in applicazione proprio del principio de *quo* – modificare il trattamento economico in caso di passaggi di carriera, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si può ritenere che rimanga in capo al datore di lavoro **la facoltà** di disciplinare la materia.

Per quanto attiene ai segretari comunali e provinciali, l'esercizio della predetta facoltà consistente nel mantenimento del trattamento economico è finalizzata primariamente a favorire la mobilità all'interno delle fasce e in tal modo facilitando la fondamentale missione istituzionale della copertura delle sedi.

Da quanto appena detto si ritiene permangano in capo a detta ex Agenzia ampi margini di discrezionalità che consentono di conservare, anche con un atto di "conferma" e comunque nei modi giuridicamente utili e corretti, la predetta deliberazione.

Tuttavia, nella denegata ipotesi che l'organismo di gestione dell'Albo non eserciti la facoltà di cui trattasi, e che dunque, venga ossequiata la mera abrogazione del divieto di *reformatio in pejus* senza adottare l'atto di conferma della citata deliberazione, poiché la norma dispone per l'avvenire essa può trovare applicazione esclusivamente per gli incarichi che sono stati e saranno conferiti successivamente all'entrata in vigore della stessa, e cioè dal 1° gennaio 2014.

Quanto affermato trova conferma non solo nel fatto che la norma contenuta nella Legge di stabilità non è una norma di "interpretazione autentica" - che è *naturaliter* retroattiva - ma nel successivo comma 459 che ha disposto l'applicazione "*a decorrere dalla prima mensilità successiva all'entrata in vigore della ... legge*" esclusivamente alla fattispecie disciplinata al comma 458 **secondo periodo** ("Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità").

Per quanto sopra detto si chiede di rivalutare il contenuto della circolare.

La Segreteria nazionale